



Casa Aperta Insieme

Statuto di una associazione di promozione sociale

Art. 1 – Costituzione

1. E' costituita l'associazione di promozione sociale denominata **Casa aperta Insieme, con sede in Via Predosa,13** sulla base e nel rispetto del codice civile e delle norme della legge 383/2000.
2. Essa ha sede legale in Zola Predosa, ha durata illimitata e la sua struttura è democratica e apartitica. Non persegue fine di lucro neanche in forma indiretta, pertanto, i proventi e gli utili delle attività non possono, in nessun caso e modo, essere divisi fra gli associati.
3. E' in facoltà dell'associazione aprire sezioni locali.
4. Il trasferimento della sede sociale nell'ambito dello stesso comune non comporta modifica statutaria.

Art. 2 – Finalità

1. L'associazione persegue finalità di carattere sociale, civile, culturale e di ricerca etica e spirituale.
2. Attività precipua dell'associazione è promuovere per i propri soci percorsi di autonomia nell'ambito dei progetti "Mentre noi e dopo di noi". Si intende in tal modo dar seguito all'inclusione sociale, sancita dalle leggi nazionali (L.104/92- L.68/99 – L.328 /2000 ed internazionali: Costituzione europea e Convenzione ONU). Con le attività del Mentre noi, si intendono implementare le autonomie di coloro che partecipano ai percorsi e promuovere l'acquisizione di sufficienti capacità per la vita indipendente.
3. L'associazione ha altresì come scopo prioritario quello di predisporre le condizioni oggettive e soggettive per l'assistenza in favore delle persone con disabilità che vengano a trovarsi prive del sostegno familiare.
4. Con i percorsi del Dopo di noi si intende facilitare forme di vita autonoma dei nostri soci disabili in gruppi appartamento a cui collaborano volontari e personale educativo/assistenziale.

Art.3 – Associati

1. Sono associati coloro i quali sottoscrivono l'atto costituito e l'eventuale regolamento interno e che condividano gli scopi dell'associazione. La domanda di adesione va presentata per iscritto e deve essere approvata, dal comitato direttivo. Qualora la domanda venga respinta la domanda verrà portata alla prima assemblea utile dei soci.
2. Nella domanda di adesione l'aspirante associato dichiara di accettare senza riserve lo statuto dell'associazione. L'iscrizione decorre dalla data di delibera del comitato o dell'assemblea.
3. Gli associati, con effetto immediato, cessano di appartenere all'associazione per:
 - dimissioni;
 - non aver effettuato il versamento della quota associativa per almeno due anni;
 - morte.
4. L'attività degli associati deve essere libera e volontaria. L'associazione si può avvalere di personale retribuito anche ricorrendo a propri soci.

5. I soci si dividono in due categorie: socio fondatore, socio ordinario.

Art. 4 – Diritti ed obblighi degli associati

1. Tutti gli associati hanno diritto a partecipare alle assemblee e a votare direttamente o per delega; ogni socio può presentare fino ad una massimo di due deleghe . Hanno diritto inoltre di eleggere gli organi sociali e di essere eletti negli stessi e di svolgere il lavoro preventivamente concordato e di recedere dall'appartenenza all'associazione.
2. Gli associati sono tenuti a rispettare le norme del presente statuto e dell'eventuale regolamento interno, a pagare le quote sociali ed i contributi nell'ammontare fissato dall'assemblea ed a prestare il lavoro preventivamente concordato in modo personale, volontario e gratuito, senza fini di lucro, in ragione delle esigenze e disponibilità personali dichiarate.
3. Il Socio può recedere dall'associazione mediante comunicazione scritta da inviare al Comitato direttivo.
4. Il Socio può essere escluso dall'associazione in caso di inadempienza dei doveri previsti dal presente Statuto, o per altri gravi motivi che abbiano arrecato danno morale e/o materiale all'associazione stessa. L'esclusione del socio è deliberata dal Comitato direttivo e dev'essere comunicata per iscritto al socio unitamente alle motivazioni che hanno dato luogo all'esclusione e dev'essere ratificata dall'assemblea dei soci nella prima riunione utile. In tali casi è ammesso ricorso al Collegio arbitrale.
5. I soci receduti e/o esclusi che abbiano quindi cessato di appartenere all'associazione non possono richiedere la restituzione dei contributi versati, né hanno diritto alcuno sul patrimonio dell'associazione.

Art. 5 Organi

1. Sono Organi dell'associazione:
 - l'assemblea;
 - il comitato;
 - il presidente;
 - il collegio dei revisori dei conti (eventuale).

Art. 6 Assemblea

1. L'assemblea è costituita da tutti gli associati.
2. Essa si riunisce, in via ordinaria, una volta l'anno, ovvero quando il presidente ne ravveda la necessità, e in via straordinaria, per le modifiche dello statuto, ovvero per deliberare lo scioglimento dell'associazione.
3. Le riunioni sono convocate dal presidente, con predisposizione dell'ordine del giorno indicante gli argomenti da trattare, almeno 15 giorni prima della data fissata, con comunicazione scritta (posta prioritaria, lettera espresso o raccomandata, telegramma, fax).
4. La convocazione può avvenire anche quando il Direttivo lo ritenga necessario o su richiesta di almeno un decimo degli associati. in tal caso il presidente deve provvedere, con le modalità di cui al comma 3, alla convocazione entro 15 giorni dal ricevimento della richiesta e l'assemblea deve essere tenuta entro trenta giorni dalla convocazione.
5. In prima convocazione, l'assemblea è regolarmente costituita con la presenza della metà più uno degli associati, presenti in proprio o per delega da conferirsi ad altro

- associato. In seconda convocazione, essa è regolarmente costituita con la presenza di almeno un terzo degli associati, presenti in proprio o per delega.
6. Ciascun associato non può essere portatore di più di 2 deleghe.
 7. Le deliberazioni dell'assemblea sono adottate a maggioranza semplice dei presenti, fatto salvo quanto previsto negli articoli .
 8. L'assemblea ordinaria ha i seguenti compiti:
 - eleggere i membri del comitato;
 - eleggere i componenti del collegio dei revisori dei conti (eventuali);
 - approvare il programma di attività proposto dal comitato;
 - approvare il bilancio preventivo;
 - approvare il bilancio consuntivo;
 - stabilire l'ammontare delle quote associative e dei contributi a carico degli associati per le attività dei gruppi appartamento ;
 - fissare annualmente l'importo della quota sociale di adesione, secondo quanto previsto dall'art.3 comma 5;
 - ratificare le esclusioni dei soci deliberate dal Comitato direttivo;
 9. L'assemblea straordinaria ha il compito di:
 - approvare o respingere eventuali modifiche dello statuto;
 - deliberare lo scioglimento dell'associazione e la devoluzione del patrimonio.

Art. 7 – Comitato

1. Il comitato è eletto dall'assemblea al suo interno ed è composto da **tre a sette** membri. Esso può nominare altri tre membri in qualità di esperti consultati per problemi specifici.
2. Il comitato si riunisce almeno una volta ogni due mesi. Le riunioni sono convocate dal presidente, con predisposizione dell'ordine del giorno indicante gli argomenti da trattare, almeno dieci giorni prima della data fissata, con comunicazione scritta (posta prioritaria, lettera espresso o raccomandata, telegramma, fax, e-mail).
3. La convocazione può avvenire anche su richiesta di almeno un terzo dei componenti. In tal caso il presidente deve provvedere, con le modalità di cui al comma 2, alla convocazione entro dodici giorni dalla richiesta e la riunione deve avvenire entro venti giorni dalla convocazione.
4. In prima convocazione il comitato è regolarmente costituito con la presenza della metà più uno dei componenti effettivi. In seconda convocazione esso è regolarmente costituito con la presenza della maggioranza dei membri
5. Le deliberazioni sono adottate a maggioranza semplice dei presenti componenti effettivi.
6. Il comitato ha i seguenti compiti:
 - eleggere il presidente;
 - assumere il personale,
 - nominare il segretario (eventuale);
 - fissare le norme per il funzionamento dell'associazione;
 - sottoporre all'approvazione dell'assemblea i bilanci preventivo e consuntivo annuali;
 - determinare il programma di lavoro in base alle linee di indirizzo contenute nel programma generale approvato dall'assemblea, promuovendone e coordinandone l'attività e autorizzandone la spesa;
 - accogliere o respingere, le domande degli aspiranti associati;
 - escludere i soci, salva successiva ratifica dell'assemblea;

- ratificare, nella prima riunione utile, i provvedimenti di propria competenza adottati dal presidente per motivi di necessità e di urgenza;
- ratificare la nomina del collegio arbitrale di spettanza dell'assemblea.

Art.8 – Presidente

1. Il presidente ha la legale rappresentanza dell'associazione nei confronti di terzi e in giudizio. E' eletto dal comitato al suo interno a maggioranza dei propri componenti.
2. Esso cessa dalla carica se non persegue quanto previsto dall'art.2 e dai commi 2 e 3 dell'art.6 Il presidente convoca e presiede le riunioni dell'assemblea dei soci e del comitato e ne garantisce l'esecuzione delle deliberazioni.
3. In caso di necessità e di urgenza, assume i provvedimenti di competenza del comitato, sottoponendoli a ratifica nella prima riunione utile.
4. In caso di assenza, di impedimento o di cessazione dalla carica, le relative funzioni sono svolte dal componente più anziano di età del comitato.
5. Il presidente provvede alla tenuta dei registri e della contabilità dell'associazione nonché alla conservazione della documentazione relativa alle entrate ed alle uscite con l'indicazione nominativa dei soggetti eroganti e di coloro ai quali è stata effettuata l'erogazione.
6. Il presidente provvede alla riscossione delle entrate ed al pagamento delle spese, in conformità alle decisioni del comitato.

Art.9 – Segretario

1. Il segretario coordina con il presidente le attività dell'associazione ed ha i seguenti compiti:
 - provvede alla tenuta e all'aggiornamento del registro degli associati;
 - provvede al disbrigo della corrispondenza;
 - è responsabile della redazione e della conservazione dei verbali delle riunioni degli organi collegiali e del collegio arbitrale;
 - predispose con il presidente lo schema del progetto di bilancio preventivo e consuntivo, che sottopone al comitato entro il mese di marzo;
 - coordina il personale per l'espletamento delle attività di cui all'art. 2 .

Art.10 – Collegio arbitrale

1. Qualsiasi controversia sorga per l'interpretazione e l'esecuzione del presente statuto tra gli organi, tra gli organi e gli associati oppure tra gli associati, deve essere devoluta alla determinazione inappellabile di un collegio arbitrale formato da tre arbitri amichevoli compositori, i quali giudicheranno "ex bono et aequo" senza formalità di procedura.
2. I membri del collegio arbitrale sono nominati dall'assemblea.

Art. 11 – Durata delle cariche

1. Tutte le cariche sociali hanno la durata di tre anni e possono essere confermate.
2. Le sostituzioni effettuate nel corso del triennio, e deliberate dall'assemblea, decadono allo scadere del triennio medesimo.

Art. 12 – Risorse economiche

1. L'associazione trae le risorse economiche per il suo funzionamento e per lo svolgimento della propria attività da:
 - a) – quote e contributi degli associati;
 - b) - eredità, donazione e legati;
 - c) – contributi dello Stato, delle regioni, di enti locali, di enti o di istituzioni pubblici, anche finalizzati al sostegno di specifici e documentati programmi realizzati nell'ambito dei fini statutari;
 - d) – contributi dell'Unione europea e di organismi internazionali;
 - e) – entrate derivanti da prestazioni di servizi convenzionati;
 - f) – proventi delle cessioni di beni e servizi agli associati e a terzi, anche attraverso lo svolgimento di attività economiche di natura commerciale, artigianale o agricola, svolte in maniera ausiliaria e sussidiaria e comunque finalizzate al raggiungimento degli obiettivi istituzionali;
 - g) - erogazioni liberali degli associati e di terzi;
 - h) – entrate derivanti da iniziative promozionali finalizzate al proprio finanziamento, quali feste e sottoscrizioni anche a premi;
 - i) – altre entrate compatibili con le finalità sociali dell'associazionismo di promozione sociale.
2. l'associazione è tenuta, per almeno tre anni, alla conservazione della documentazione, con l'indicazione dei soggetti eroganti, relativa alle risorse economiche di cui alle lettere b), c), d), e) del precedente primo comma, nonché della documentazione relativa alle erogazioni liberali se queste sono finalizzate alle detrazioni di imposta e alle deduzioni dal reddito imponibile.
3. I fondi sono depositati presso l'istituto di credito stabilito dal comitato.
4. Ogni operazione finanziaria non ordinaria è disposta con firme congiunte del presidente e di almeno uno dei firmatari del conto corrente postale.
5. Il patrimonio residuo, in caso di scioglimento, cessazione o estinzione, dopo la liquidazione, deve essere devoluto a fini di utilità sociale, secondo quanto previsto dal DL 185 del 2008 e dall'art.27 del Codice Civile.

Art. 13 – Quota sociale

1. La quota associativa è fissata dall'assemblea. Essa è annuale, non è frazionabile e non è restituibile in caso di recesso o di perdita della qualità di associato.
2. L'associato non in regola con il pagamento delle quote sociali non può partecipare alle riunioni dell'assemblea né prendere parte alle attività dell'associazione. Esso non è elettore e non può essere eletto alle cariche sociali.

Art. 14 – Bilanci

1. Ogni anno devono essere redatti, a cura del comitato, i bilanci preventivo e consuntivo da sottoporre all'approvazione dell'assemblea che deciderà a maggioranza di voti. L'assemblea di approvazione del bilancio preventivo deve tenersi entro il 30 gennaio, mentre quello consuntivo deve tenersi entro la data del 30 aprile dell'anno successivo alla chiusura dell'esercizio sociale.
2. Dal bilancio consuntivo devono risultare i beni, le quote, i contributi e i lasciti ricevuti.
3. Il bilancio consuntivo deve essere depositato presso la sede dell'associazione, o inviato per posta almeno dieci giorni prima della seduta e può essere consultato da ogni associato.
4. Il bilancio preventivo e consuntivo devono coincidere con l'anno solare.
5. L'eventuale avanzo di gestione deve essere reinvestito a favore delle attività istituzionali previste dal presente statuto.

Art.15 – Modifiche all'atto costitutivo ed allo statuto. –

1. Le proposte di modifica dell'atto costitutivo e dello statuto possono essere presentate all'assemblea da uno degli organi o da almeno cinque associati. Le relative deliberazioni sono approvate dall'assemblea con il voto favorevole della maggioranza assoluta degli associati.

Art.16 – Scioglimento –

1. Per deliberare lo scioglimento dell'associazione, occorre il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati. L'assemblea che delibera lo scioglimento dell'associazione nomina uno o più liquidatori e delibera sulla destinazione del patrimonio che residua dalla liquidazione stessa. La devoluzione del patrimonio sarà effettuata con finalità di pubblica utilità a favore di associazioni di promozione sociale di finalità similari e secondo quanto previsto dall'art.27 del Codice Civile.

Art. 17 – Norma di rinvio –

1. Per quanto non espressamente previsto dal presente statuto, si applicano le disposizioni contenute nel codice civile e nelle leggi vigenti in materia, con particolare riferimento a quanto stabilito dalla legge 7 dicembre 2000, n. 383.